

## Credito d'Imposta Acquisto Barriere Protettive Ecoimpianti Technologies

Ricordiamo che acquistando le Barriere Protettive Ecoimpianti è **possibile beneficiare del CREDITO D'IMPOSTA** previsto dall'articolo 30 del Decreto Legge (8 aprile 2020 n.23 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale).

Il decreto legge dell'8 aprile 2020 n.23 prevede un credito d'imposta finalizzato alla sanificazione degli ambienti di lavoro e all'acquisto di sistemi di protezione e sicurezza per gli operatori. Tra le disposizioni previste vi è il bonus sanificazione, un incentivo sotto forma di credito d'imposta che mira a garantire che gli ambienti e gli strumenti di lavoro siano sanificati e/o messi in sicurezza nel particolare periodo di emergenza Covid-19 che stiamo vivendo. Tale beneficio (come previsto dall'articolo 30 del decreto-legge) è rivolto a soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione e a tutti quelle realtà che sono tenute a garantire la sanificazione e la salubrità dei locali, degli spazi e degli strumenti di lavoro.

Il credito è riconosciuto per il periodo di imposta 2020 per una somma non superiore ai 20.000 euro e fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro stanziati per l'anno in corso.

Le Barriere e gli Schermi Protettivi rientrano in quella serie di accorgimenti che se impiegati permettono a molte attività di rimanere operative pur nel rispetto dei nuovi limiti di sicurezza imposti a livello governativo per la sicurezza e la salute di tutti. La barriere protettive sono diventate, ormai, beni e prodotti necessari. Sono, infatti, protezioni utili nell'immediato ma sono adatte anche per un uso continuativo in futuro, una volta terminata l'emergenza, poiché sarà necessario cambiare le modalità di incontro e di aggregazione sociale nei luoghi aperti al pubblico.

**Per maggiori informazioni sulle Barriere Protettive Ecoimpianti, sia standard che personalizzate, potete visitare il nostro sito internet ([Barriere/Screen Protettivi](#)) oppure contattarci al canale diretto [commerciale@ecoimpianti.org](mailto:commerciale@ecoimpianti.org) per evitare attese e finalizzare il vostro ordine.**

\*\*\* \*\*

**Estratto dall'Articolo n° 30 Decreto Legge – 8 aprile 2020, n° 23**

**Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali**

1. Al fine di incentivare l'acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro, il credito d'imposta di cui all'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, trova applicazione secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti, anche per le spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

2. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi del comma 2 dell'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono stabiliti altresì i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo.

Si veda la Gazzetta Ufficiale a questo link >>> <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/08/20G00043/s>